

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente relatore
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere
Khelena	NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13607 del registro di segreteria
proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
regionale per l'Umbria,

contro

- Vittorio Scalercio, rappresentato e difeso dall'avv. Sesto Santucci,
pec: sesto.santucci@avvocatiperugia.pec.it, ed elettivamente
domiciliato in Perugia, via Baglioni, n. 36;
- Stefano Mazzetti, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Locatelli,
lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Galleria A. De Gasperi, n. 4,
giusta procura in atti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di
causa.

Uditi, all'udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2024, il
presidente relatore Piero Carlo Floreani, l'avv. Sesto Santucci per il

convenuto Scalercio e, per delega, in favore dell'altro convenuto Mazzetti, e il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Francesco Magno.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 16 agosto 2023, ha convenuto in giudizio Stefano Mazzetti, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Terni – dirigente medico di I livello nella disciplina di chirurgia generale in servizio presso la S.C. di chirurgia dell'apparato digerente ed unità del fegato – e Vittorio Scalercio, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Terni – dirigente medico di I livello nella disciplina di chirurgia generale in servizio presso la S.C. di chirurgia dell'apparato digerente ed unità del fegato, per l'accertamento della responsabilità, a titolo di corresponsabilità parziaria gravemente colposa, del danno erariale indiretto arrecato alla Azienda ospedaliera di Terni nella misura di complessivi € 20.000,00, ovvero alle somme o alle quote ritenute di giustizia – oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio -, ripartito nella misura del 70 per cento (€ 14.000,00) quanto a Stefano Mazzetti e nella misura del 30 per cento (€ 6.000,00) quanto a Vittorio Scalercio.

I convenuti, nella comparsa di risposta, hanno proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., per la definizione della

causa mediante il pagamento della somma di € 7.000,00, quanto a Stefano Mazzetti, e di € 3.000,00, quanto a Vittorio Scalercio, a tacitazione delle ragioni dell'erario, importi osservati come corrispondenti al cinquanta per cento dell'importo di cui all'atto di citazione.

Il Pubblico Ministero ha reso parere positivo, ritenute le somme congrue e coerenti con le finalità dell'istituto in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

La Sezione, con decreto 19 febbraio 2024 n. 1, ha accolto le istanze ed ha determinato nell'importo di € 3.000,00 la somma complessiva da pagare da parte di Vittorio Scalercio e nell'importo di 7.000,00 la somma complessiva da pagare da parte di Stefano Mazzetti, fissando al contempo l'udienza del 15 maggio 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Il convenuto Stefano Mazzetti ha depositato copia della ricevuta di pagamento emessa dall'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, attestante il versamento della somma di € 7.000,00 siccome effettuato in data 12 marzo 2024. Il convenuto Vittorio Scalercio ha parimenti depositato ricevuta di pagamento per la somma di € 3.000,00 siccome effettuato in data 5 marzo 2024.

All'udienza del 15 maggio 2024, le parti hanno concluso per la definizione del giudizio come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 del codice di giustizia contabile, approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede che il convenuto, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, possa presentare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella fattispecie, le istanze dei convenuti sono state accolte e sono state determinata le somme da pagare, che i responsabili hanno provveduto a versare all'amministrazione danneggiata.

Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute, il giudizio va pertanto definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c. Le spese del presente procedimento, a carico degli interessati, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, dichiara definito il giudizio di responsabilità n.13607, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria contro Stefano Mazzetti e Vittorio Scalercio.

Condanna le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate nell'importo di € 315,15 (diconsi euro trecentoquindici/15).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)